

## APPELLO ROMA

18 APRILE 1994

PRESIDENTE: SPECCHIO

ESTENSORE: APICE

PARTI: RAI

(Avv. ti Giorgianni, Irti,  
Ruffolo)

UNIL IT

(Avv. ti Grimaldi, Sordelli)

**Responsabilità civile •  
Danno • Diffusione di  
notizie screditanti per un  
prodotto • Successivo  
intervento giudiziale di  
sequestro del prodotto •  
Incidenza causale •  
Sussistenza parziale**

*Nel caso di notizie, colposamente diffuse, screditanti un prodotto il successivo provvedimento giudiziale di sequestro si pone come causa autonoma e concorrente dell'evento dannoso consistente nel crollo delle vendite e delle spese necessarie per far fronte al discredito (nel caso di specie si è attribuito al provvedimento giudiziale una incidenza pari ad un terzo).*

**Danno • Discredito di  
prodotto • Risarcimento •  
Determinazione • CTU •  
Ammissibilità**

*Essendo dato di comune esperienza l'inevitabilità di una contrazione delle vendite di un prodotto a seguito di notizie denigratorie provenienti da fonte attendibile ben può il giudice disporre una consulenza tecnica d'ufficio per la determinazione del danno arrecato senza con ciò esonerare il danneggiato dal provare i fatti posti a fondamento della domanda.*

**Danno • Discredito di  
prodotto • Effetti •  
Estensione delle  
conseguenze negative ad  
altri prodotti con lo stesso  
marchio • Sussiste**

*Gli effetti negativi prodottisi in relazione alla diffusione di notizie non veritiere su di un singolo prodotto contraddistinto da un marchio non possono non trasmettersi anche agli altri prodotti (ancorché non nominati) commercializzati con lo stesso marchio, posto che il consumatore medio è portato ad estendere il proprio atteggiamento di diffidenza verso tutti i prodotti di un marchio screditato.*

**Responsabilità civile •  
Diffusione di notizie  
screditanti un prodotto •  
Risarcimento del danno •  
Criteri • Calo delle vendite,  
mancato aumento delle  
stesse, spese pubblicitarie**

*Nel risarcimento del danno conseguente alla diffusione di notizie screditanti un prodotto possono essere utilizzati quali elementi per la liquidazione equitativa i dati, risultati da una consulenza tecnica di ufficio, relativi al crollo delle vendite del prodotto, al mancato prevedibile aumento delle stesse, alle spese pubblicitarie sostenute dal produttore per ristabilire l'immagine del prodotto screditato (sulla scorta di tali criteri è stata liquidata la somma di L. 11.180.000.000).*

**S** VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — La presente vicenda giudiziaria prende inizio il giorno 11 novembre 1980: alle ore 20,40 di quel giorno andò in onda la trasmissione televisiva « Di tasca nostra » e nel corso della trasmissione furono esaminate le caratteristiche merceologiche di un prodotto (bastoncini Findus) della società Sages (poi divenuta in corso di causa Unil It s.p.a.). A seguito di quella trasmissione, essendosi in essa affermato che i prodotti in questione contenevano un antibiotico nocivo alla salute,

si verificò un crollo delle vendite sia dei bastoncini Findus sia dei sofficcini Findus. Nella vicenda, poi, si innestò un provvedimento cautelare del Pretore di Modena, che in data 13 novembre 1980 sequestrò i bastoncini prodotti dalla società SAGES (provvedimento che poi risulterà eseguito solo presso alcuni magazzini e non presso i rivenditori né presso il produttore). Le successive analisi rivelarono l'inesistenza della tetraciclina nei prodotti in questione, per cui la s.p.a. SAGES, con citazione notificata in data 30 settembre 1981, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma la RAI — Radio Televisione Italiana s.p.a. — per sentirla condannare al risarcimento dei danni.

Con sentenza non definitiva in data 19 ottobre 1985, confermata in appello e divenuta definitiva a seguito di rigetto del ricorso in Cassazione, il Tribunale adito condannava la RAI al risarcimento dei danni da liquidarsi in prosieguo di giudizio. Espletata consulenza tecnica, il Tribunale si pronunciava definitivamente con sentenza in data 6 febbraio 1992, condannando la RAI al pagamento in favore della società attrice della complessiva somma di lire 13.800.000.000, a titolo di risarcimento del danno, nonché al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessive lire 66.600.000: in sostanza, i giudici di primo grado ritenevano che i danni subiti dalla società attrice fossero imputabili alla notizia falsa trasmessa dalla RAI, causa assorbente di tutti i danni, essendo questi direttamente collegati alla trasmissione televisiva « Di tascà nostra », che aveva creato un ingiustificato allarme tra i consumatori; quanto al provvedimento cautelare del giudice penale, il Tribunale riteneva che tale avvenimento era caratterizzato da un dinamismo eziologico autonomo e tale quindi da essere fornito di una potenzialità causale ancora *in itinere* giacché il sequestro, non potendo assumere come accertata la frode alimentare, « non aveva altra capacità se non quella di provocare nel pubblico, sotto il profilo psicologico, una situazione di attesa e di dubbio ». In ordine, poi, al *quantum* dei danni da risarcire, il Tribunale, sulla scorta della consulenza tecnica (che aveva analizzato l'andamento delle vendite dei prodotti in questione per un certo periodo di tempo antecedente e successivo alla trasmissione televisiva), aveva escluso il mancato incremento dei guadagni, aveva ridotto equitativamente i dati indicati dal C.T.U. circa il guadagno mancato e circa le maggiori spese di pubblicità affrontate, determinando il danno complessivo in lire 6.900.000.000 (rivalutate a lire 13.800.000.000).

Avverso detta sentenza proponeva appello la RAI, che ne chiedeva l'annullamento, in quanto il giudice di prime cure non aveva adeguatamente valutato il fatto che un'altra causa autonoma, e cioè il sequestro del Pretore con le conseguenziali notizie sui giornali, aveva reso invendibile il prodotto. Inoltre, l'appellante muoveva una serie di censure, formali e sostanziali, alla consulenza tecnica e alle conclusioni cui era pervenuto il C.T.U. E ancora: si contestava il ricorso alla liquidazione equitativa da parte del Tribunale e si rilevava che la provvisoria esecuzione (di cui comunque sarebbero mancati i presupposti), concessa nella motivazione della sentenza, non era menzionata nella parte dispositiva, per cui doveva ritenersi *tamquam non esset*.

Si costituiva in giudizio la società Unil-It, che contestava le ragioni del gravame e a sua volta proponeva appello incidentale, chiedendo che fosse resa esplicita la provvisoria esecuzione e fossero liquidate in misura più adeguata le spese di giudizio (oltre alla correzione di un errore materiale

concernente l'indicazione in sentenza della persona del procuratore-difensore).

Precisate dalle parti le conclusioni, come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio, che la tratteneva in decisione all'udienza del 28 gennaio 1994.

**MOTIVIDELLA DECISIONE.** — I fatti che hanno dato luogo alla presente controversia sono stati acclarati con sentenza passata in giudicato e pertanto al riguardo non resta che riportarsi all'accertamento contenuto nella sentenza non definitiva del Tribunale di Roma 19 ottobre 1985. All'esame della Corte di Appello, in questa fase del giudizio, viene ora la valutazione fatta dal Tribunale con la sentenza 6 febbraio 1992 in ordine alla liquidazione dei danni. Le circostanze da premettere, in proposito, sono le seguenti:

— nella trasmissione « Di tasca nostra » andata in onda il giorno 11 novembre 1980 fu data una notizia rivelatasi inesatta, e cioè che nei bastoncini Findus era contenuta una sostanza antibiotica;

— in data 13 novembre 1980 — e cioè due giorni dopo — il Pretore di Modena (a seguito di autonome indagini: « v. gli esami di laboratori ») emise un provvedimento di sequestro;

— il C.T.U., incaricato di determinare i danni, ha distinto tre voci: *a*) mancato guadagno per crollo dei prodotti; *b*) mancato incremento dei guadagni; *c*) spese di pubblicità;

— il Tribunale, partendo dalla premessa ormai incontestabile che la trasmissione televisiva fu lesiva dell'immagine commerciale di alcuni prodotti Findus, ha identificato in detta trasmissione e negli effetti negativi prodottisi sul mercato la causa unica e assorbente dei danni subiti dalla società attrice, affermando che non era possibile concepire un'interruzione del rapporto causale per una causa (sequestro del Pretore di Modena) intervenuta quando l'evento-danno si era già verificato;

— quanto alla determinazione quantitativa dei danni, il Tribunale ha escluso la voce *b*), ritenendo che non potesse assumersi come un dato certo l'incremento dei guadagni di cui avrebbe fruito la società attrice in assenza dei riflessi negativi derivati dalla trasmissione televisiva in questione, e ha ridotto equitativamente la voci *a*) e *c*).

Ora, per quanto concerne il rapporto evento-danno, la Corte non condivide il ragionamento del Tribunale. È vero che il provvedimento cautelare del Pretore seguì di soli due giorni la trasmissione televisiva; ed è vero che il sequestro ebbe un contenuto, una portata e un'esecuzione ben circoscritti (il provvedimento era finalizzato a bloccare le vendite dei soli bastoncini Findus e fu eseguito solo presso tre magazzini generali). Ma per ciò solo non può escludersi un'incidenza causale del provvedimento, che, per la credibilità che normalmente è attribuita dai consumatori all'Autorità giudiziaria e per la risonanza che nella specie ebbe quel provvedimento sugli organi di stampa (v. ritagli di giornali in atti), certamente raggiunte altre fasce di pubblico e dissuase i consumatori dall'acquisto dei bastoncini, nonché di altri prodotti Findus, considerato che è normale che il discredito su un prodotto coinvolga altri prodotti recanti lo stesso marchio. Né sembra ragionevole affermare — come leggesi nella sentenza impugnata — che il danno si era già verificato quando sopraggiunse come seconda causa il sequestro del Pretore, avvenimento cui non potrebbe attribuirsi una valenza interruttiva del rapporto causale: al contrario, è da ritenere che il sequestro, pur non ponendosi come causa unica

dell'evento, abbia certamente contribuito a rafforzare nei consumatori il sospetto sulla genuinità dei prodotti Findus e che, pertanto, si sia posto, rispetto ai danni verificatisi, come una causa autonoma e concorrente con quella del resoconto inesatto delle analisi offerto ai telespettatori. La circostanza che il provvedimento dell'Autorità giudiziaria sia intervenuto a distanza di un brevissimo lasso di tempo dalla trasmissione televisiva non consente, poi, di dedurre una necessaria interdipendenza, mancando al riguardo qualsiasi elemento probatorio: tanto più che la lettura della motivazione del provvedimento offre elementi di segno contrario, facendosi specifico riferimento ad « esami di laboratori », da cui bisognerebbe desumere che il Pretore si sia mosso a seguito di autonome indagini (in tal senso, per una vicenda analoga originatasi dalla stessa trasmissione televisiva con riferimento a un prodotto alimentare distribuito dalla s.p.a. Frigodaunia, v. Cass. 4 febbraio 1992 n. 1147).

In sostanza, la RAI non può essere condannata al risarcimento di tutti i danni, compresi quelli derivati dal sequestro, in quanto questi ultimi non possono farsi rientrare nel concetto di danni indiretti e mediati e cioè di danni riconducibili alla regolarità causale di una trasmissione televisiva diffamatoria di un prodotto alimentare. Si tratta di stabilire la quota di incidenza causale da attribuire a ciascuno dei fatti. Al riguardo, la Corte non si dissimula la difficoltà di siffatta operazione e, presumendo una maggiore carica denigratoria e un maggiore impatto dissuasivo nei confronti del pubblico in una trasmissione televisiva di largo seguito, ritiene di poter attribuire al provvedimento giudiziario, anche per le caratteristiche e per gli effetti avuti nella concreta fattispecie, una quota di incidenza causale pari a un terzo.

Passando all'esame delle eccezioni in ordine alla ritualità, regolarità e validità della consulenza tecnica, la Corte osserva che le eccezioni non possono che essere disattese. La consulenza tecnica fu disposta dal Tribunale, che la valutò come necessaria in base alla correlazione tra le allegazioni e le richieste della società attrice (v. ordinanza collegiale in data 28 agosto 1989), dimostrando così di esercitare correttamente il potere di disporre d'ufficio la consulenza; del resto, a parte ogni questione sull'idoneità (esclusa dal Tribunale) della prova testimoniale assunta a fornire elementi probatori utili, è certamente un dato di comune esperienza l'inevitabilità di una contrazione delle vendite a seguito di una notizia denigratoria proveniente da fonte attendibile, per cui il provvedimento ammissivo di consulenza tecnica non può essere visto come esonerativo della prova dei fatti posti a fondamento della domanda.

Circa l'asserita irregolarità di acquisizione di documenti da parte del C.T.U. senza che ne fosse informato il consulente di parte, si osserva che tale critica è assolutamente apodittica, giacché in alcun modo risulta che il C.T.U. — che comunque avrebbe avuto la facoltà di attingere *aliunde* notizie e informazioni utili all'espletamento del suo incarico — abbia condotto la sua analisi su documenti non acquisiti in atti.

Quanto all'uso che della consulenza tecnica è stato fatto dal Tribunale, è da ritenere che non possa essere censurabile il ricorso del Tribunale ad una liquidazione equitativa pur in presenza della relazione del C.T.U., costituendo la consulenza tecnica un mezzo sussidiario messo a disposizione del giudice per dargli la possibilità di ricevere chiarimenti e informazioni in materia tecnica: in sostanza, il giudice può attingere dalla consulenza tecnica elementi di giudizio, ma non è affatto vincolato ad accettare

integralmente le conclusioni cui il C.T.U. è pervenuto. Nella specie, il Tribunale è partito dalle valutazioni del C.T.U., ma, considerato che in materia ci si muoveva su un piano di ipotesi — sia pure sorrette da valide argomentazioni — e non di assoluta certezza, ha preferito ridurre in via equitativa i risultati numerici della consulenza tecnica; il che sembra conforme al dettato dell'art. 1226 cod. civ., che consente al giudice una liquidazione equitativa quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare.

Le valutazioni del Tribunale vanno condivise anche in merito al criterio adottato per ridimensionare i risultati acquisiti dal C.T.U. alla stregua dell'esame del « trend » di vendite su cui la società attrice era attestata in relazione ai prodotti coinvolti nella notizia denigratoria trasmessa dalla RAI.

Al riguardo, giova premettere che sembra privo di pregio il rilievo che il C.T.U. aveva considerato tutta la gamma dei sofficini (sette tipi) prodotti dalla società attrice, laddove, attenendosi al quesito propostogli, avrebbe dovuto limitare l'indagine a quelli di carne. Invero, considerato che il crollo delle vendite è stato riscontrato su tutti i sofficini e che la sentenza relativa all'*an debeatur* non fa distinzione in proposito, deve ritenersi che l'area risarcibile li ricomprenda tutti indistintamente e che sia non conferente il riferimento al quesito letteralmente inteso. Del resto, è di intuitiva evidenza che gli effetti negativi prodottisi in relazione alla falsa notizia concernente i prodotti Findus, anche se in trasmissione l'analista fece riferimento ai soli bastoncini di pesce in pastella con marchio Findus e alle costolette di mare, non possono non avere riguardato anche i prodotti Findus diversi da quelli nominati, posto che il consumatore medio è portato ad estendere il proprio atteggiamento di diffidenza verso tutti i prodotti di un marchio in odore sospetto.

Il Tribunale, quanto alla voce di mancato incremento delle vendite, ha correttamente escluso il riconoscimento di tali danni, mancando l'ipotesi dell'incremento di qualsiasi riscontro probatorio. Considerati i limiti della concreta necessità e della inerenza al fatto denigratorio verificatosi, si condivide altresì la riduzione del *quantum* risarcibile delle spese di pubblicità e di incentivazione a lire 3.700.000.000 (a fronte di lire 5.647.000.000 indicate dal C.T.U.). Del pari, la rettifica operata dal Tribunale in ordine al crollo delle vendite e al danno per il relativo mancato guadagno (a fronte dell'importo di lire 4.673.462.000 indicato dal C.T.U. è stato liquidato un danno di lire 3.200.000.000) appare ragionevole e condivisibile. Pertanto, l'intero danno subito dalla società attrice ammonta a lire 6.900.000.000 (3.700.000.000 + 3.200.000.000).

In conclusione, tenendosi conto di quanto sopra detto in ordine alla concorrenza delle due diverse efficienze causali, il danno risarcibile va determinato in lire 4.600.000.000 (6.900.000.000 - 1/3) riferibile al momento dell'illecito. Trattandosi di un debito di valore, l'importo indicato va rivalutato alla data odierna e cioè, applicandosi i consueti indici ISTAT, in complessive lire 11.180.000.000 (4.300.000.000 x 2,6); inoltre, sullo stesso importo decorrono gli interessi legali a partire dalla domanda.

Passando al motivo di appello incidentale concernente la liquidazione delle spese di primo grado, si rivela anzitutto che dal Tribunale sono state ridotte le competenze di procuratore (da lire 7.560.000 indicate nella nota spese a lire 4.000.000) e gli onorari (da lire 1.498.800.000 a lire 49.000.000) sulla base della tariffa vigente all'epoca delle prestazioni pro-

fessionali (per le competenze) e al momento della sentenza definitiva (per gli onorari) e adottando un parametro, che, sia pure non espresso, è agevolmente desumibile; in particolare, si osserva che per le competenze non erano state indicate, nella specifica, le voci corrispondenti alla tariffa vigente all'epoca delle singole prestazioni (ad es. per la domanda introduttiva sono indicate lire 240.000, laddove tale voce è prevista dal 1990 in poi e non per il 1981) e che, per gli onorari, una liquidazione analitica consente di pervenire alla seguente determinazione:

- studio controversia e consultazioni col cliente = L. 4.000.000
- preparazione e redazione atto introduttivo = L. 3.500.000
- ricerca documenti = L. 2.000.000
- assistenza udienze = L. 7.200.000
- assistenza mezzi di prova = L. 12.000.000
- note e memorie = L. 2.000.000
- redazione difese = L. 22.300.000
- totale = L. 49.000.000

Detto importo è ampiamente superiore ai minimi tariffari, calcolati secondo i coefficienti previsti per le cause di valore superiore a lire 5.000.000.000, e tiene conto della natura e del valore della controversia (avuto riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice), nonché dell'importanza e del numero delle questioni trattate: pertanto, l'appello incidentale sul punto va rigettato.

È da intendersi superato ogni problema relativo alla clausola di provvisoria esecuzione, stante la esecutività *ex lege* della presente sentenza.

L'impugnata sentenza va emendata dell'errore materiale concernente la difesa della società Unil-It: la procura a rappresentare e difendere, infatti, risulta rilasciata per la fase del *quantum*, all'avv. Vincenzo Grimaldi, e non alle persone degli avv.ti Massimo Grimaldi e Giannantonio Guglielmetti, come si legge nell'epigrafe della sentenza.

Quanto alle spese del presente grado di giudizio, si ritiene che ricorrano giusti motivi per dichiararle integralmente compensate.

P.Q.M. — la Corte di Appello di Roma, sezione prima civile, definitivamente pronuziando sull'appello principale e sull'appello incidentale, rispettivamente proposti dalla RAI — Radiotelevisione Italiana s.p.a. e dalla s.p.a. Unil-It avverso la sentenza 6 febbraio 1992 del Tribunale di Roma, così provvede:

- riduce di un terzo l'ammontare dei danni imputabili alla RAI e determina in lire 11.180.000.000 l'importo (rivalutato ad oggi) dovuto alla s.p.a. Unil-It, oltre interessi legali dalla domanda;
- dispone la correzione materiale della sentenza impugnata, dovendosi intendere che difensore della s.p.a. Unil-It era l'avv. Vincenzo Grimaldi e non gli avv.ti Massimo Grimaldi e Giannantonio Guglielmetti;
- rigetta ogni altra domanda;
- spese compensate.